



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L'Aquila
ESE-CPT L'AQUILA
Campus dell'edilizia

CIRCOLARE N. 01/2022

L'Aquila 19 Gennaio 2022

Spett.li

- Imprese iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila
- Studi di consulenza del lavoro
- Parti Sociali Territoriali

LORO SEDE

Oggetto: Green pass – aggiornamento delle procedure per l'accesso nei luoghi di lavoro.

Si comunica che, a seguito delle novità introdotte, in particolare dal D.L. n. 1/2022, è stato aggiornato ed integrato il documento predisposto dall'Ance contenente le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del **Green pass**; le integrazioni sono evidenziate in giallo .

La documentazione aggiornata è da personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale.

In particolare, è stato aggiornato l'All. n.1 (Procedura per il datore di lavoro e Comunicazione ai lavoratori) ed è stato inserito uno schema di sintesi (All. n.7) delle nuove misure relative alla quarantena e all'isolamento in virtù di quanto chiarito dal **Ministero della Salute** con la circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021.

Distinti saluti.

Il Direttore

Lucio/Cococchetta

- All.1: comunicazione ai lavoratori_GREEN PASS_REV3All.1:
- All.2: informativa privacy dipendenti_GREEN PASSAll.1:
- All.3: lettera di incarico_GREEN PASSAll.1:
- All.4: informativa privacy esterni_GREEN PASS
- All.5: modulo temperatura e green pass_GREEN PASS
- All.6: verbale accertamento_GREEN PASS
- All.7: Schema quarantena e malattia_GREEN PASS
- All.8: procedura verifica GREEN PASS_REV3-
- All.9: circolare ministero salute del 30-12-2021

E.S.E. - C.P.T.
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE
E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

costituito da:

ANCE | L'AQUILA



FILCA | **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



S.S. 80 Km. 9 n. 61 - Loc. San Vittorino - 67100 L'AQUILA

CF 80008250666 - Tel. 0862 461542

www.esecptlaquila.it - info@esecptlaquila.it

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI¹

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022², termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green Pass³, **quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea**, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità (**ipotesi 1**):

- *mediante la scansione del QR CODE;*
- *utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19" , preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi;*
- *per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona, attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC;*
- *senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo;*
- *richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.*

¹ Tale informativa dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori tramite invio a mezzo email o tramite affissione nella bacheca/intranet aziendale

² Art. 9-septies del DL n. 52/2021 come modificato dall'art. 8, co.3 del DL n. 221/2021

³ Come previsto nella procedura aziendale

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green Pass⁴ **a campione**, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità (**ipotesi 2**):

- *mediante la scansione del QR CODE;*
- *utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19" , preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi⁵;*
- *per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona, attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC;*
- *senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo;*
- *quotidianamente ad un numero pari al % dei lavoratori / ogni giorni ad un numero pari al ... % dei lavoratori.*

I soggetti incaricati, con apposito atto formale⁶, della verifica del Green Pass e della contestazione delle violazioni, secondo le modalità previste dalla procedura aziendale, sono:

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute, nonché ai lavoratori che abbiano volontariamente consegnato copia del Green pass. A tal fine, saranno

⁴ Come previsto nella procedura aziendale

⁵ 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

⁶ Cfr. allegato n. 3

adottate misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016.

Si informa, inoltre, dell'entrata in vigore, **dal 15 febbraio 2022**, dell'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green pass rafforzato) in capo a chi svolga attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, anche se in data successiva all'8 gennaio 2022, cui si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale.

Al fine di poter garantire l'efficace programmazione del lavoro, il lavoratore comunicherà⁷, entro dall'inizio della prestazione lavorativa,⁸ di **non essere** possesso della certificazione verde. In caso di mancata comunicazione preventiva, si presumerà il possesso del Green Pass⁹.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (**ipotesi A**)¹⁰.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green Pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green Pass o poiché ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro

⁷ Secondo quanto previsto dall'art. 9-octies del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021

⁸ Da personalizzare

⁹ Il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l'impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme

¹⁰ Tale previsione si applica alle imprese con più di 15 dipendenti

stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. In tale ipotesi non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (ipotesi **B**)¹¹.

Dal 15 febbraio 2022, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, ma senza diritto alla retribuzione, compenso o altro emolumento e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata sarà possibile disporre la sospensione del lavoratore¹² per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green Pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

Si informa, inoltre, che i lavoratori potranno permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, qualora la scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata lavorativa, senza applicazione delle sanzioni previste.

Si comunica infine che, in attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 60136/2021, per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. A tal fine, è disponibile uno schema illustrativo delle nuove misure di

¹¹ Tale previsione di applica alle imprese con meno di 15 dipendenti

¹² Fino al 15 febbraio 2022 tale previsione è riservata esclusivamente alle imprese con meno di 15 dipendenti

quarantena e isolamento (All. n. 7) disposte dalla citata circolare del Ministero della Salute.

FAC SIMILE

INFORMATIVA PRIVACY - per i dipendenti

Informativa resa ai lavoratori per il trattamento¹ dei dati personali per la gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di quanto segue:

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.

- Il Titolare del trattamento è: [TITOLARE].
- Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: [Mail_TITOLARE].

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica.

Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali.

I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g) dell'Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare protocolli di sorveglianza e del D.L. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l'ingresso nell'Ambiente di lavoro.

Prevista la possibilità per il lavoratore di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del DL n. 127/2021.

¹ Modello di informativa tratto dal Software SQuadra Edilizia - sez. Privacy, integrato con i riferimenti alla verifica del Green Pass, da personalizzare con i dati dell'impresa

Categorie di dati personali trattati.

Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo.

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie:

- COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto).
- PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico e all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Categorie di destinatari dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati.

Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del certificato verde COVID-19.
- Al datore di lavoro o a un suo incaricato ai fini privacy, che si occuperanno della raccolta e della conservazione della certificazione verde Covid-19 consegnata dal lavoratore.
- Alle autorità competenti.

È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati [richiedendole all'indirizzo mail [MAIL_TITOLARE].] / [sul sito aziendale.]

Principi generali.

Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza.

I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente.

Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.

Periodo di conservazione dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza. La copia della certificazione verde consegnata dal lavoratore sarà conservata fino al termine di durata della stessa.

Diritti esercitabili.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di:

- Chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei propri dati.
- Proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare, sopra indicato.

Data:.....Firma per presa visione:
.....

LETTERA DI INCARICO

La _____, in persona del suo legale rappresentante sotto specificato, Titolare del trattamento dei dati personali;

VISTO

l'Art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n. 127, recante " *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*"

DESIGNA

il Sig/La Sig.ra _____, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19 , c.d. *Green Pass*).

Tale incarico comporterà l'assolvimento dei seguenti adempimenti¹:

- verifica del Green Pass, preferibilmente prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, effettuando la lettura del QR-code² mediante l'Applicazione "Verifica C-19" o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi;
- verifica del Green Pass con dispositivo mobile, preferibilmente messo a disposizione dal datore di lavoro³, o, nelle aziende con più di 50 dipendenti, in modalità asincrona;
- controllo del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel caso se ne ravvisasse la necessità;

¹ Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

² 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

³ Punto da personalizzare.

- le suddette verifiche non saranno effettuate nei confronti dei lavoratori che decidano volontariamente di consegnare copia del Green pass, nonché nei confronti dei soggetti esentati dalla somministrazione della vaccinazione;
- attuazione del provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro dei soggetti che siano trovati, in esito ai controlli, privi di Green Pass, fatta eccezione per quei lavoratori la cui scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata lavorativa. In tali casi, gli stessi potranno permanere nel luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- trasmissione tempestiva all'ufficio del personale degli atti inerenti alle attività di verifica effettuate (modulo di controllo⁴ e verbale di contestazione⁵) per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

Ai fini della corretta gestione dei dati e in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di privacy⁶, sarà necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- eseguire i controlli nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- verificare esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, senza conservare alcuna informazione;
- non fare copie del Green Pass e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- non richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate;
- contattare il responsabile dell'azienda/responsabile del personale/capo cantiere⁷ in caso di rifiuto di esibire il Green Pass e/o il documento di identità o in caso di sospetta falsità, invalidità o non integrità del Green Pass;
- garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo;

⁴ Cfr. allegato n. 5.

⁵ Cfr. allegato n. 6.

⁶ Reg.UE 679/2016.

⁷ Punto da personalizzare.

- non cedere, anche temporaneamente, la delega né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile.

_____, lì _____
lavoro _____

Il datore di

Per presa visione e accettazione,

in data _____

L'incaricato

FAC SIMILE

INFORMATIVA PRIVACY - per gli esterni

Informativa resa agli esterni per il trattamento¹ dei dati personali per la gestione delle misure per la prevenzione del COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) ed in relazione ai dati personali raccolti presso l'interessato che si intendono trattare, informiamo l'interessato di quanto segue:

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.

Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.

- Il Titolare del trattamento è: [TITOLARE].
- Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: [Mail_TITOLARE].

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica.

Di seguito Le indichiamo perché Le chiediamo i dati personali.

I dati sono forniti per la prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro (in base al comma 2, g) dell'Art. 9 del GDPR con riferimento al DPCM del 26/04/20 e successivi che obbligano i datori di lavoro a adottare protocolli di sorveglianza e del D.L. n. 127 del 21/09/21) e trattati per dimostrare la corretta attuazione dei protocolli, per poter collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19 e per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai precedenti paragrafi è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà, infatti, l'impossibilità per il Titolare di adempiere ad obblighi di legge, quindi, non sarà possibile l'ingresso nell'Ambiente di lavoro.

Categorie di dati personali trattati.

Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali trattiamo.

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo, saranno trattati unicamente dati personali acquisiti direttamente dall'interessato che rientrano nelle seguenti categorie:

¹ Modello di informativa tratto dal Software SQuadra Edilizia - sez. Privacy, integrato con i riferimenti alla verifica del Green Pass, da personalizzare con i dati dell'impresa

- COMUNI: dati anagrafici (nome, cognome, dati di contatto).
- PARTICOLARI: dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico e all'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Categorie di destinatari dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i dati personali e a chi potranno essere comunicati.

Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- Agli addetti alla rilevazione della temperatura e/o alla raccolta delle autodichiarazioni e al controllo del certificato verde COVID-19.
- Alle autorità competenti.

È possibile avere indicazioni aggiornate sui soggetti destinatari dei dati [richiedendole all'indirizzo mail [MAIL_TITOLARE].] / [sul sito aziendale.]

Principi generali.

Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di sicurezza.

I dati saranno trattati unicamente nei paesi UE o in quelli per i quali vige una decisione di adeguatezza.

I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al di fuori delle categorie di destinatari indicati nel punto precedente.

Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.

Periodo di conservazione dei dati personali.

Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i dati personali.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, raccolti per le finalità indicate al relativo paragrafo precedente, saranno trattati e conservati per non oltre i 15 giorni dalla raccolta a meno di presenza di eventi di contagio e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza.

Diritti esercitabili.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui dati personali.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di:

- Chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al trattamento dei propri dati.
- Proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all'indirizzo del Titolare, sopra indicato.

Data:.....Firma per presa visione:
.....

FAC SIMILE

MODULO PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA¹ E LA VERIFICA DEL GREEN PASS²

La presente scheda deve essere compilata, per ciascun lavoratore o soggetto (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori non dipendenti e dei lavoratori somministrati) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, compresi i discenti, nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5° o nel caso in cui il Green Pass non dovesse risultare valido.

Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° o privi di Green Pass o con Green Pass non valido.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5°, privi di Green Pass o con Green Pass non valido non dovrà essere consentito l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale.

LUOGO DI LAVORO/CANTIERE/MEZZO AZIENDALE³ SITO IN:

DATA E ORA DI RILEVAZIONE:

NOME E COGNOME:

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla verifica del Green Pass con esito negativo.

Firma

1 Si ricorda che la rilevazione della temperatura è prevista dal Protocollo anticontagio ancora vigente

2 Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza)

3 Ove previsto

Firma dell'incaricato

FAC SIMILE

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEL
MANCATO POSSESTO DEL GREEN PASS**

Il giorno....., a seguito di verifica del Green Pass², secondo le modalità di controllo³ individuate dall'impresa, si attesta quanto segue:

- il controllo è stato svolto prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto) **(ipotesi 1)**;
- il controllo è stato svolto a campione (indicare le modalità individuate nella procedura aziendale) **(ipotesi 2)**;
- la verifica è stata effettuata da..... in qualità di soggetto incaricato con atto formale allegato al presente verbale;
- il Sig....., nato a, il..... in qualità di..... è stato sottoposto a verifica del Green Pass il giorno.... alle ore.....;
- l'istante è stato reso edotto del fatto che, a norma di legge, l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto) è condizionato al possesso ed all'esibizione del Green Pass;
- la verifica del Green Pass è stata eseguita attraverso l'applicazione "Verifica C-19" o sistemi informatici integrati, mediante la lettura del QR Code apposto sul certificato cartaceo/digitale, ovvero in modalità asincrona;
- la verifica, ripetuta più volte anche con diversi supporti elettronici, ha dato esito negativo **(ipotesi 1)**;
- a fronte della richiesta di esibizione⁴ del Green Pass quale, requisito obbligatorio di legge per l'accesso nel luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), l'istante ha negato il possesso del certificato **(ipotesi 2)**.

¹ Ai sensi dell'art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021

² ai sensi dell'art. 9-septies del DL n. 52/2021 del possesso della certificazione verde COVID-19.

³ cfr. procedura di verifica

⁴ ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1 del DL n. 52/2021

Il sottoscritto, in qualità di soggetto incaricato delle verifiche:

ACCERTA l'assenza del requisito di legge⁵ da parte del Sig.....;

CONTESTA LA VIOLAZIONE e ne impedisce l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto).

Il Sig prende atto della preclusione all'accesso dovuta alla mancanza delle condizioni di legge.

(ipotesi dipendente azienda)

Il presente verbale viene inviato all'ufficio del personale per l'adozione del provvedimento di sospensione della retribuzione previsto dall'art. 9-septies, comma 6 del DL n. 52/2021 per effetto dell'assenza ingiustificata ai sensi di legge.

(da prevedere nell'ipotesi in cui vi sia una clausola contrattuale che impone l'obbligo di comunicazione, da parte del committente/appaltatore, dell'avvenuta verifica del Green Pass nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore/subappaltatori, secondo le procedure definite dal committente/appaltatore)

Il presente verbale sarà trasmesso dal committente/appaltatore, a seguito della verifica del Green Pass ai lavoratori dell'appaltatore/subappaltatori, per attestare il mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione del prestatore non ammesso o colto senza Green Pass all'interno del luogo di lavoro.

(in caso di verifica a campione dopo l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere)

Il soggetto incaricato allontana immediatamente il lavoratore e trasmette al Prefetto⁶ gli atti relativi alla violazione: il presente verbale di accertamento e contestazione e la lettera di incarico del soggetto verificatore (All. n. 5).

Il soggetto verificatore
soggetto verificato

Il

Data..... ora.....

⁵ ai sensi dell'art. 9-septies, comma 1, del DL n. 52/2021

⁶ In attesa di indicazioni da parte del Ministero dell'interno sulle modalità uniformi per la trasmissione degli atti al Prefetto

COVID - 19
SCHEMA DI SINTESI DELLE NUOVE MISURE DI
QUARANTENA E ISOLAMENTO

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 60136/2021

	NON VACCINATI	VACCINO (CICLO PRIMARIO) DA PIÙ DI 4 MESI	BOOSTER O VACCINO (CICLO PRIMARIO) DA MENO DI 4 MESI
ISOLAMENTO <i>(PER CASO POSITIVO)</i>	<u>10 GIORNI</u> + TEST FINALE*		<u>7 GIORNI</u> + TEST FINALE*
QUARANTENA <i>(PER CONTATTO STRETTO CON CASO POSITIVO)</i>	<u>10 GIORNI</u> DA ULTIMO CONTATTO CON TEST FINALE	<u>5 GIORNI</u> DA ULTIMO CONTATTO CON TEST FINALE	- <u>5 GIORNI</u> DI AUTOSORVEGLIANZA DA ULTIMO GIORNO DI CONTATTO** - <u>10 GIORNI</u> USO FFP2

****DI CUI ULTIMI 3 GIORNI SENZA SINTOMI***

***** SE SINTOMATICO TEST AD INIZIO SINTOMI E SE ANCORA SINTOMATICO TEST DOPO 5 GIORNI***

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

GREEN PASS

**Modalità operative per
l'organizzazione delle
verifiche**

**L. n. 165/2021 di
conversione,
con modificazioni,
del D.L. n. 127/2021**

**Valeria Andretta
Francesca Ferrocchi**

13 GENNAIO 2022

■ **Sommario**

Procedura per il datore di lavoro.....	3
Comunicazione ai lavoratori.....	7
Informativa privacy - per i dipendenti.....	11
Lettera di incarico.....	14
Informativa privacy - per gli esterni.....	16
Modulo per la misurazione della temperatura e la verifica del green pass.....	18
Verbale di accertamento e contestazione del mancato possesto del green pass	19
Schema di sintesi delle nuove misure di quarantena e isolamento.....	21

PROCEDURA PER IL DATORE DI LAVORO¹

Il datore di lavoro, ai fini dell'espletamento della procedura, dovrà effettuare i seguenti adempimenti:

- 1)** comunicazione a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro **circa l'estensione, fino al 31 marzo 2022²**, dell'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro del Green Pass³ (art. 3 D.L. n. 127/2021)⁴ o dei documenti forniti in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino il completamento del ciclo vaccinale, la guarigione o l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico, esclusivamente nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento del Green Pass ;
- 2)** comunicazione a tutti i lavoratori della facoltà di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. La raccolta e la conservazione di tali certificazioni, sarà effettuata solo dal datore di lavoro o da un suo incaricato ai fini privacy, che avrà cura di raccogliere e conservarle, in modalità cartacea o digitale, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016⁵. Al soggetto incaricato delle verifiche del Green pass sarà consegnato solo l'elenco dei soggetti da controllare/da non

¹ La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021. Essa disciplina le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green Pass, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

² **Art. 9-septies del DL n. 52/2021 come modificato dall'art. 8, co.3 del DL n. 221/2021**

³ Nel presente documento e negli allegati, con Green Pass si intende ricomprendere tutti i documenti previsti per legge.

⁴ Utilizzare il modello di comunicazione (All. n. 1).

controllare, sulla base della tempistica prescelta (quotidiana o a campione), senza riportare alcuna indicazione in merito a durata e validità delle relative certificazioni.

- 3) comunicazione a tutti i lavoratori della possibilità di permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, qualora la scadenza del Green pass si collochi nell'ambito della giornata lavorativa, senza applicazione delle sanzioni previste;
- 4) **comunicazione dell'entrata in vigore, dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green pass rafforzato)⁶ in capo a chi svolga attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, anche se in data successiva all'8 gennaio 2022, cui si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale;**
- 5) verifica del rispetto del Green Pass a tutti i lavoratori e ai soggetti (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori non dipendenti e i lavoratori somministrati) che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei

⁵ ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, del Regolamento suddetto, tali dati dovranno essere trattati nel rispetto dei seguenti principi: 1. *«liceità, correttezza e trasparenza»* (dovranno essere, pertanto, trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato); 2. *«minimizzazione dei dati»* (dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati); 3. *«limitazione della conservazione»* (dovranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati); 4. *«integrità e riservatezza»* (dovranno essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali).

⁶ **Con riferimento alle modalità di controllo, sembrerebbe che, anche per il green pass rafforzato o super green pass, restino valide le modalità di verifica definite nelle procedure aziendali adottate ai sensi dell'art. 9-septies, co. 5, del DL n. 52/2021 per il controllo del green pass base..**

luoghi di lavoro, anche in qualità di discenti, anche sulla base di contratti esterni⁷;

- 6) individuazione, per ciascun luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), con atto formale, del soggetto incaricato dell'accertamento⁸ delle violazioni e dell'obbligo di verifica del Green Pass;
- 7) effettuazione della verifica, preferibilmente, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale (ove previsto), contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, con le seguenti modalità⁹:
 - *mediante la scansione del QR CODE;*
 - *utilizzando l'Applicazione "Verifica C-19"¹⁰, preferibilmente con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, o sistemi informatici automatizzati integrati nei sistemi di controllo degli accessi¹¹;*
 - *per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti è possibile utilizzare la modalità di controllo asincrona¹², attraverso un sistema di interazione tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC¹³;*
 - *senza la necessità di dover conservare alcun dato, fatta eccezione per l'ipotesi la verifica dia esito negativo¹⁴;*

7 Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute . Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute . In tal caso, il lavoratore provvederà ad inviare detta certificazione al medico competente che, se autorizzato, ne darà comunicazione al personale deputato al controllo.

8 Comunicare ai lavoratori i nominativi dei soggetti incaricati.

9 Indicate nel DPCM 17.06.2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021.

10 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

11 Utilizzando il pacchetto di sviluppo rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source.

12 É comunque fatto salvo il diritto del lavoratore, la cui verifica abbia avuto esito negativo, di richiedere un ulteriore controllo al momento dell'accesso al luogo di lavoro mediante l'app "VerificaC19".

13 Tale modalità deve essere richiesta preventivamente dal datore di lavoro.

14 Utilizzare l'allegato . n. 5) .

- *richiedendo, se necessario, l'esibizione di un documento di identità.*
- 8)** effettuazione della verifica a campione¹⁵ solo nelle ipotesi in cui vi sia l'effettiva impossibilità, da parte del datore di lavoro, di verificare quotidianamente il Green Pass a tutti i lavoratori¹⁶;
- 9)** previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione, da parte del committente/appaltatore¹⁷, dell'avvenuta verifica del Green Pass nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore/subappaltatori, secondo le procedure definite dal committente/appaltatore (nelle ipotesi in cui i lavoratori non possano accedere preventivamente presso la sede del proprio datore di lavoro, es. distacco o trasferta). Il committente/appaltatore dovrà comunicare anche l'eventuale mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione al datore di lavoro (appaltatore/subappaltatori) del prestatore non ammesso o colto senza Green Pass all'interno del luogo di lavoro e trasmette il verbale di contestazione¹⁸ ai datore di lavoro stesso;
- 10)** attuazione delle disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 3 del D.L. n. 127/2021 in merito, rispettivamente, al riconoscimento dell'assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green Pass (per le imprese sopra i 15 dipendenti)¹⁹ e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per le imprese con meno di 15

¹⁵ Tale verifica dovrà essere preventivamente declinata dall'impresa, con l'individuazione puntuale del campione scelto (numero o percentuale dei lavoratori coinvolti, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente).

¹⁶ Tale modalità prevede, in ogni caso, l'individuazione della percentuale che sarà quotidianamente controllata, fermo restando il principio della rotazione dei soggetti sottoposti a verifica.

¹⁷ Da inserire come clausola nel contratto di appalto.

¹⁸ Cfr. allegato n. 6.

¹⁹ Comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

dipendenti)²⁰;

- 11)** attuazione, **dal 15 febbraio 2022**, delle disposizioni previste dagli artt. 1 e 3 del D.L. n. 1/2022, in merito, rispettivamente, al riconoscimento dell'assenza ingiustificata fino alla presentazione Green pass, ma senza diritto alla retribuzione, compenso o altro emolumento e all'attivazione della sospensione, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'azienda²¹;
- 12)** possibilità di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e favorire il contrasto e il contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 13)** possibilità di consegnare uno schema illustrativo delle nuove misure di quarantena e isolamento (All. n. 7) disposte dal Ministero della Salute con [circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021](#).

²⁰ Il lavoratore può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. **In tali casi non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.**

²¹ Fino al 15 febbraio 2022 tale previsione è riservata esclusivamente alle imprese con meno di 15 dipendenti (cfr. punto 10)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

II.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19”) GU di oggi 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in merito:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”,
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 “Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)”, e
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 “Stima della prevalenza delle varianti VOC (*Variant Of Concern*) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”,

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron ^{1 2 3 4}, si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

Premessa

I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave ^{5 6}.

Per tali ragioni è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (“booster”) e differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster”.

¹ <https://www.gisaid.org/hcov19-variants/>

² <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-data-16-december>

³ [https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-\(b.1.1.529\)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states](https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priority-actions-for-member-states)

⁴ <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-threat-assessment-spread-omicron-first-update>

⁵ Effectiveness of COVID-19 vaccines against the Omicron (B.1.1.529) variant of concern. Andrews N, Stowe J, Kirsebom F et al. medRxiv 2021.12.14.21267615; doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.14.21267615>

⁶ Billy J Gardner, A. Marm Kilpatrick, Estimates of reduced vaccine effectiveness against hospitalization, infection, transmission and symptomatic disease of a new SARSCoV-2 variant, Omicron (B.1.1.529), using neutralizing antibody titers. medRxiv, dec. 12, 2021.

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti **asintomatici che**:
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

- 4) Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO⁷, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni

⁷ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia

Alessia D'Alisera

Federica Ferraro

Alessia Mammone

Monica Sane Schepisi

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*